AvivaPlus Business RC Prodotti

Contratto di Assicurazione
per la Responsabilità Civile Prodotti

CONTRATTI
SEMPLICI
E CHIARI

APPR1

Gruppo Aviva

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DEL GLOSSARIO
Data di realizzazione 01.09.2020

INTRODUZIONE

AvivaPlus Business RC Prodotti offre copertura assicurativa a persone giuridiche che rivestono in Italia la qualifica di produttore, nel caso in cui vengano ritenute civilmente responsabili di danni involontariamente causati a persone e Cose derivanti da difetto del prodotto.
La presente copertura assicurativa potrà essere prestata anche in caso di commercializzazione di prodotti realizzati da terzi.

GUIDA ALLA LETTURA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili per la comprensione delle condizioni di assicurazione. Nella redazione sono state seguite le linee guida di Ania, Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, sui Contratti Semplici e Chiari.

LEGENDA

Per rendere più chiare le condizioni di assicurazione sono stati utilizzati i seguenti strumenti:

CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI

ESCLUSIONI

CONDIZIONI FACOLTATIVE
(valide solo se espressamente richiamate in Polizza)

- box blu a quadretti per fornire esempi pratici (contrattualmente non vincolanti) per spiegare quanto riportato negli articoli

ESEMPI

- Parti in **grassetto** per indicare delimitazioni, condizioni di assicurabilità, obblighi di comportamento a carico del Contraente

- Parti evidenziate in grigio per indicare: clausole onerose soggette ad approvazione specifica

- Lettere maiuscole per dare evidenza alle parole contenute nel glossario

CONTATTI

Assistenza clienti

800.11.44.33 Numero Verde gratuito anche da cellulare, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18.

AREA CLIENTI **MyAviva**

MyAviva le consente di accedere alla sua posizione assicurativa, di pagare i premi successivi al primo, di inviare richiesta di modifica dei propri dati anagrafici, di denunciare un Sinistro. Attivi subito il suo account su **www.aviva.it**.

INDICE

1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 4

2. RC PRODOTTI..... 8

CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI..... 8

CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI - SPECIALI 15

ESCLUSIONI 18

CONDIZIONI FACOLTATIVE..... 20

ESTENSIONE DELLA GARANZIA "USA, CANADA E MESSICO" 20

RITIRO PRODOTTI DIRETTO 21

RITIRO PRODOTTI INDIRETTO 24

LIMITE COMBINATO DI RISARCIMENTO RITIRO PRODOTTI DIRETTO ED INDIRETTO..... 27

DANNI INQUINAMENTO ACCIDENTALE 27

RINUNCIA ALLA RIVALSA 28

3. NORME IN CASO DI SINISTRO 30

4. GLOSSARIO..... 32

1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1.1 DICHIARAZIONI SULLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la cessazione dell'Assicurazione[1].

Art. 1.2 DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE
Se il Premio o la prima rata di Premio è stata pagata, l'Assicurazione ha effetto dalle ore 00:00 del giorno indicato in Polizza; altrimenti ha effetto dalle ore 00:00 del giorno successivo a quello di pagamento.

Art. 1.3 PAGAMENTO DEL PREMIO
Il Premio è determinato per periodi di Assicurazione di un anno, salvo i casi di Polizze di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se è stato stabilito il frazionamento in più rate.

Il Premio annuo può essere frazionato, su richiesta del Contraente, in rate mensili, trimestrali, quadrimestrali o semestrali, con eventuale applicazione di interessi di frazionamento che verranno riportati sul tasso di Polizza e quindi sul relativo Premio annuo.

I premi devono essere pagati:

- all'Intermediario cui è assegnata la Polizza oppure direttamente ad Aviva;
- in caso di frazionamento mensile, esclusivamente con addebito ricorrente su carta di credito intestata al Contraente.

Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive:

- l'Assicurazione è sospesa dalle ore 24:00 del 30° giorno successivo a quello di scadenza del Premio, o prima rata di Premio, non pagato;
- l'Assicurazione riprende vigore dalle ore 00:00 del giorno successivo a quello di pagamento di tutti i premi o rate di Premio scadute e non pagate, ferme le successive scadenze;
- nel periodo di sospensione, della durata massima di 6 mesi dal giorno di scadenza del Premio o prima rata di Premio non pagata, Aviva non è obbligata a fornire alcuna prestazione;
- l'Assicurazione cessa dopo 6 mesi di sospensione dal giorno di scadenza del Premio o prima rata di Premio non pagata.

[1] Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile

Art. 1.4 REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il Premio, convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili, viene:

- anticipato in via provvisoria, come risulta nel conteggio contenuto in Polizza;
- regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata dell'Assicurazione, a secondo delle variazioni intervenute in tali elementi durante lo stesso periodo, fermo il Premio minimo stabilito in Polizza.

A tale scopo:

a) **Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di Premio**
Entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di Assicurazione o della minore durata della Polizza il Contraente o l'Assicurato deve fornire per iscritto ad Aviva, in relazione a quanto previsto dalla Polizza stessa, gli elementi variabili previsti.
Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 30 giorni dalla relativa comunicazione effettuata da parte di Aviva.
Resta fermo il Premio minimo stabilito in Polizza alla relativa voce.

b) **Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati**
Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato non abbia effettuato nei termini previsti al precedente punto a):
- la comunicazione dei dati indicati al punto a),

oppure
- il pagamento della differenza attiva dovuta,

il Premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva.
In tal caso, la garanzia resta sospesa fino alle ore 00:00 del giorno successivo a quello in cui il Contraente o l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto di Aviva di agire giudizialmente o di dichiarare la risoluzione dell'Assicurazione con lettera raccomandata.
Per i contratti cessati per qualsiasi motivo: nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato non adempia agli obblighi relativi alla regolazione del Premio, Aviva non sarà obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Resta fermo per Aviva il diritto di agire giudizialmente.

c) **Rivalutazione del Premio anticipato in via provvisoria**
Se all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del Premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene

rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

d) **Verifiche e controlli**
Aviva ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente o l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria ai sensi e per gli effetti della presente Polizza e delle disposizioni di legge applicabili.

Art. 1.5 DURATA, RINNOVO E DISDETTA DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1.5.1 Durata

La Polizza ha durata annuale, salvo diversamente specificato.
Per i casi in cui la Legge o la Polizza si riferiscono al Periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'Assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel quale caso esso coincide con la durata della Polizza.

L'Assicurazione è tacitamente rinnovata per il periodo di un anno e così successivamente di anno in anno se le Parti non hanno inviato disdetta entro i termini.

Art. 1.5.2 Rinnovo e disdetta

Le Parti possono disdire l'Assicurazione a ogni scadenza annuale con comunicazione scritta, con preavviso di almeno 60 giorni.
In caso di disdetta entro i termini, l'Assicurazione scade alle ore 24:00 del giorno indicato in Polizza.

Art. 1.6 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.7 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato devono comunicare per iscritto ad Aviva ogni aggravamento del Rischio.
Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati da Aviva possono causare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo e la stessa cessazione dell'Assicurazione[2].

Art. 1.8 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

In caso di diminuzione del Rischio, Aviva riduce il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente e rinuncia al relativo diritto di recesso[3].

---

[2] Art. 1898 del Codice Civile
[3] Art. 1897 del Codice Civile

Art. 1.9 ALTRE ASSICURAZIONI
L'Assicurato o il Contraente deve dichiarare per iscritto ad Aviva se ha già stipulato o se, in corso di contratto, stipula assicurazioni per lo stesso Rischio e, in caso di Sinistro, deve comunicarlo a tutti gli assicuratori e indicare a ciascuno il nome degli altri[4].

Art. 1.10 FACOLTA' DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Il Contraente e Aviva possono recedere dal Contratto dopo la denuncia di ogni Sinistro liquidabile in base alla Polizza:

- fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'Indennizzo,
- con preavviso di almeno 30 giorni con comunicazione scritta.

Entro 15 giorni dalla data di effetto del recesso, Aviva rimborsa la parte di Premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso al netto dell'eventuale conteggio di regolazione del Premio previsto dall'art. 1.4 Regolazione del Premio.

Art. 1.11 ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.12 FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia inerente all'esecuzione, interpretazione o risoluzione del presente contratto, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente:

- quello del luogo di residenza o dove ha sede il convenuto,

oppure

- quello del luogo dove ha sede l'Agenzia a cui è assegnata la Polizza.

Art. 1.13 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

[4] Art. 1910 del Codice Civile

2. RC PRODOTTI

CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI

Art. 2.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Aviva si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti descritti in Polizza - per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore - dopo la loro Messa in circolazione, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento materiale di Cose diverse dal prodotto descritto in Polizza, rivelatosi difettoso.

Si precisa che, agli effetti della presente copertura, a titolo esemplificativo e non limitativo, sono considerati "difetto dei prodotti assicurati" quelli relativi ai prodotti messi in circolazione, purché documentabile, anche solo per prova, per scopo promozionale o per visione.

Il tutto anche se riferiti a:

- errata concezione e/o progettazione;
- difetti di imballaggio e confezionamento;
- errata o difettosa conservazione;
- errate, omesse o carenti istruzioni d'uso e manutenzione.

fatta salva la facoltà di rivalsa nei confronti dei fornitori dei materiali e/o delle sostanze utilizzate, delle società o dei Professionisti terzi incaricati della progettazione, concezione e/o ideazione dei prodotti oppure della predisposizione delle istruzioni nonché dell'imballaggio.

Art. 2.1.1 Danni al contenuto e al prodotto finito

La garanzia comprende i danni:

- a Cose contenute nel prodotto descritto in Polizza o in prodotti di cui lo stesso sia parte componente;
- a Cose fabbricate con l'utilizzo del prodotto descritto in Polizza;
- ad altri prodotti o loro parti di cui il prodotto descritto in Polizza sia parte componente.

L'esborso massimo di Aviva in relazione a questa garanzia non potrà in alcun caso essere superiore, complessivamente, al Massimo Risarcimento indicato all'interno dello Schema Riepilogativo Franchigie, Scoperti, Massimi Risarcimenti riportato in Polizza.

Art. 2.1.2 Danni da interruzione

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **purché conseguenti ad un danno indennizzabile ai termini di Polizza.**

L'esborso massimo di Aviva in relazione a questa garanzia non potrà in alcun caso essere superiore, complessivamente, al Massimo Risarcimento indicato all'interno dello Schema Riepilogativo Franchigie, Scoperti, Massimi Risarcimenti riportato in Polizza.

Art. 2.1.3 Installazione

La garanzia comprende la Responsabilità civile derivante all'Assicurato, limitatamente ed esclusivamente al suo ruolo di Produttore, ai sensi di Legge, per danni cagionati a terzi dopo il compimento e/o la conclusione dei lavori di installazione dei Prodotti descritti in Polizza esclusivamente in conseguenza di:

- errata predisposizione delle istruzioni, indicazioni e/o procedure di montaggio;
- difetto di uno o più componenti di eventuali "kit" di montaggio ma solo se realizzati direttamente dall'Assicurato e venduti come parte accessoria ed inscindibile dei Prodotti descritti in Polizza.

Il tutto fatta salva la facoltà di rivalsa nei confronti dei professionisti o delle aziende, se diverse dall'Assicurato, che hanno predisposto le istruzioni, le indicazioni e/o le procedure di montaggio e ritenendo comunque esclusi i danni cagionati a terzi dall'Assicurato, o da terzi da esso incaricati, in conseguenza di fatti accidentali occorsi durante le operazioni di montaggio e/o l'installazione, nonché quelli accaduti successivamente a tali fasi se riferiti all'errata esecuzione di tali operazioni.

Per i prodotti per i quali è previsto il rilascio di apposita documentazione relativa all'installazione degli stessi e/o eventuale dichiarazione di conformità o similare, tale garanzia è operante purché i danni si siano verificati dopo la data di effetto della presente Polizza e non oltre 12 mesi dalla fine dei lavori.

Per le installazioni e manutenzioni che richiedono un'esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si terrà conto del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa utilizzabile.

Per tutti i casi resta fermo quanto previsto dall'Articolo "Inizio e termine della garanzia".

Art. 2.2 SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI

Non sono considerati terzi:

a) **il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;**
b) **quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);**
c) **le società che, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, sono qualificabili come controllanti, controllate e collegate[5].**

Art. 2.3 MASSIMALI

Il Massimale indicato all'interno della Scheda di Polizza al punto "MASSIMALI ASSICURATI – Vedi Art.2.3 Condizioni di Ass.ne" sotto la dicitura "MASSIMALE PER SINISTRO" deve intendersi il massimo esborso di Aviva per ogni Sinistro.

L'ulteriore Massimale, nello stesso punto indicato sotto la dicitura "MASSIMALE UNICO PER PERIODO E PER SINISTRI IN SERIE", deve invece intendersi il massimo esborso di Aviva nei seguenti casi:

- **per più sinistri relativi a richieste di Risarcimento presentate all'Assicurato e da questi denunciati ad Aviva per periodo assicurativo;**
- **per Sinistri in serie, intendendosi per tali più richieste di Risarcimento originate da un medesimo difetto, anche se manifestatosi in più prodotti e in diversi periodi di assicurazione.**

Eventuali estensioni di garanzia o condizioni possono prevedere Massimi Risarcimenti specifici, come indicato nello Schema Riepilogativo Franchigie, Scoperti, Massimi Risarcimenti presente in Polizza; tali ammontari non devono essere considerati in aggiunta ai Massimali assicurati di cui al paragrafo precedente, ma sono una parte degli stessi.

ESEMPIO - Funzionamento Massimale per Sinistri in serie

Massimale Assicurato per Sinistro:	5.000.000,00
Massimale Assicurato per periodo/Sinistri in serie	5.000.000,00
1° richiesta di risarcimento* danni da difetto di prodotto:	1.000.000,00
2° richiesta di risarcimento* su medesimo difetto:	3.000.000,00
3° richiesta di risarcimento* su medesimo difetto:	2.000.000,00
Scoperto 10% min 10.000,00 max 100.000,00	
1° Indennizzo: 1.000.000,00 – 100.000,00 (scoperto) =	900.000,00
2° Indennizzo: 3.000.000,00 – 100.000,00 (max scoperto) =	2.900.000,00

[5] Ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile

Prima del 3° Indennizzo abbiamo ancora un Massimale residuo per Sinistri in serie su medesimo difetto pari a: 5.000.000,00 – 900.000,00 – 2.900.000,00 = 1.200.000,00
3° Indennizzo: 2.000.000,00 – 100.000,00 (max scoperto) = 1.900.000,00 => viene liquidata solo la parte residua del Massimale Sinistri in serie, pari a 1.200.000,00 come sopra calcolata.

ESEMPIO - Estensione di garanzia con Massimo Risarcimento specifico

Massimale Assicurato per Sinistro:	2.000.000,00
Massimo Risarcimento per Sinistro	
Danni da interruzione	10% **
**del Massimale Assicurato per sinistro, ovvero	200.000,00
Scoperto di Polizza 10% min 10.000,00 max 50.000,00	
Richiesta di risarcimento* per danni a terzi	1.900.000,00
Danni da interruzione	300.000,00

Calcolo Indennizzo per danni a terzi: 1.900.000,00 – 50.000,00 (Max Scoperto) = 1.850.000,00.
Calcolo Indennizzo per danni da interruzione: 300.000,00 – 30.000,00 (Scoperto 10%) = 270.000,00. A questo ammontare, va applicato il Massimo risarcimento di garanzia pari a 200.000,00.
Considerato il Massimale Assicurato per Sinistro pari a 2.000.000,00, l'Indennizzo sarà così composto:

Risarcimento danni a terzi - garanzia principale	1.850.000,00
Danni da interruzione – estensione	150.000,00

Totale Indennizzo	2.000.000,00

*ipotizziamo, a fini esemplificativi, che la richiesta di risarcimento sia totalmente indennizzabile ai sensi di Polizza.

i valori sono espressi in euro

Art. 2.4 SCOPERTO – EVENTUALI FRANCHIGIE APPLICABILI

- **Rimane a carico dell'Assicurato, per ciascun Sinistro, lo Scoperto indicato in Polizza con relativi importi minimi e massimi ivi indicati;**
- **Per i danni verificatisi in USA, CANADA e MESSICO, rimane a carico dell'Assicurato, per ciascun Sinistro, lo Scoperto indicato in Polizza con relativi minimo e massimo ivi indicati.**

Alcune garanzie o condizioni possono prevedere l'applicazione di un Franchigia, come indicato nello Schema Riepilogativo Franchigie, Scoperti, Massimi Risarcimenti presente in Polizza; in tale caso il pagamento di ogni Sinistro prevede la deduzione dell'ammontare indicato in Polizza come Franchigia, che resta a carico dell'Assicurato.
Se opera insieme a uno Scoperto, la Franchigia si considera come minimo assoluto dello Scoperto.

1° ESEMPIO

Massimale Assicurato per Sinistro:	5.000.000,00
Massimale Assicurato per periodo/Sinistri in serie	5.000.000,00
Richiesta di risarcimento* per danni da difetto di prodotto:	1.500.000,00
Scoperto 10% min 10.000,00 max 100.000,00	
Calcolo Scoperto 10%	150.000,00
Massimo Scoperto	100.000,00
Calcolo Indennizzo: 1.500.000,00 – 100.000,00 =	1.400.000,00

2° ESEMPIO

Massimale Assicurato per Sinistro: 1.000.000,00	
Massimale Assicurato per periodo/Sinistri in serie	1.000.000,00
Richiesta di risarcimento* per danni da difetto di prodotto:	1.500.000,00
Scoperto 10% min 10.000,00 max 100.000,00	
Calcolo Scoperto 10% sulla richiesta di risarcimento	150.000,00
Massimo Scoperto	100.000,00
Calcolo ammontare indennizzabile: 1.500.000,00 – 100.000,00 =	1.400.000,00
Indennizzo = Massimale Assicurato cioè 1.000.000,00	

*ipotizziamo, a fini esemplificativi, che la richiesta di risarcimento sia totalmente indennizzabile ai sensi di Polizza

Art. 2.5 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA
L'Assicurazione vale per le richieste di Risarcimento - in relazione ad un Prodotto difettoso – avanzate nei confronti dell'Assicurato, per la prima volta in assoluto, durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione **purché i prodotti siano stati messi in circolazione non oltre la Data di Retroattività della Presente Polizza indicata all'interno della Polizza**.

In caso di “Sinistro in serie”, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell’Assicurazione **e comunque non oltre un anno dalla stessa.**

Se la Polizza costituisce sostituzione di un precedente contratto, senza soluzione di continuità, stipulato con Aviva, la garanzia è valida anche per le richieste di Risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia della presente Polizza e riferite ai prodotti messi in circolazione durante il periodo di validità della Polizza sostituita che comprenderà anche il periodo di retroattività eventualmente concesso sulla stessa, così come risultante dalla Data di retroattività della Polizza originale indicata in Polizza o diversamente normato.
In tal caso la garanzia verrà prestata nel limite del Massimale della Polizza sostituita.

ESEMPIO

Effetto Polizza:	30/06/2020
Scadenza Polizza:	30/06/2021
Data Retroattività Polizza:	30/06/2019
Prima richiesta di risarcimento per danni da difetto di prodotto pervenuta all’Assicurato il	30/10/2020
<u>1°caso</u>	
Messa in circolazione del Prodotto difettoso	01/01/2020
Esito controllo data retro:	Sinistro in copertura
<u>2° caso</u>	
Messa in circolazione del Prodotto difettoso	30/05/2019
Esito controllo data retro:	Sinistro NON in copertura

Art. 2.6 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione è valida per i danni ovunque verificatisi:

- per i prodotti per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore;
- per i prodotti consegnati nei territori di qualsiasi paese, **esclusi quelli direttamente consegnati nei territori di U.S.A., Canada e Messico** (salvo quanto previsto dalla Condizione Facoltativa “ESTENSIONE DELLA GARANZIA AGLI USA, AL CANADA ED AL MESSICO”, qualora venga attivata e corrisposto il relativo Premio).

Art. 2.7 NUOVI PRODOTTI

Premesso che l'Assicurazione di cui alla presente Polizza è operante per qualsiasi tipo di prodotto fabbricato dall'Assicurato e rientrante nella Descrizione del prodotto/i assicurato/i riportata in Polizza, **qualora lo stesso dovesse programmare la produzione di "Prodotti di natura diversa" non rientranti fra quelli assicurati, l'Assicurato dovrà darne comunicazione ad Aviva fornendo tutti gli elementi atti alla valutazione del rischio.**

Aviva entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione farà conoscere all'Assicurato le proprie decisioni in ordine all'accettazione o meno dell'inclusione e in caso affermativo preciserà le nuove condizioni di garanzia ed il Premio.

Per "**Prodotti di natura diversa**" Aviva e l'Assicurato concordano sulla seguente definizione: "Prodotti il cui scopo, funzionamento, utilizzo e settore di destinazione differiscono rispetto a quanto riportato all'interno delle Descrizione del prodotto/i assicurato/i riportata in Polizza".

Qualora, invece, l'Assicurato dovesse programmare la produzione di prodotti che, per caratteristiche tecniche, funzionali e per destinazione, siano omogenei a quelli indicati nella Descrizione del prodotto/i assicurato/i riportata in Polizza, questi devono intendersi automaticamente inclusi nella presente Assicurazione, fermo comunque l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne comunicazione ad Aviva e, ai fini della regolazione del Premio di Polizza, di fornire il Fatturato derivante dalla vendita di tali nuovi prodotti.

Art. 2.8 PERDITA CERTIFICAZIONE

In caso di perdita, sospensione o mancato rinnovo di una o più Certificazioni che l'Assicurato ha dichiarato di avere in sede di compilazione del Questionario, quale parte integrante della Polizza, l'Assicurato si impegna a darne immediata comunicazione ad Aviva[6].

Art. 2.9 NON RICHIAMO DELLA COPERTURA SUI CERTIFICATI DI GARANZIA

L'Assicurato dichiara di non divulgare in qualsivoglia forma, la formula assicurativa regolata dalla presente Polizza.

Art. 2.10 COESISTENZA POLIZZA R.C. DELLO SMERCIO

Nel caso in cui:

- per l'Assicurato/i esistono polizze di R.C.T. stipulate con Aviva ed estese al "Rischio dello Smercio", e
- il Sinistro è risarcibile sia ai sensi della sopra menzionata garanzia che della presente Polizza,

[6] Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1898 del Codice Civile (aggravamento del rischio)

i Massimali previsti dalle diverse Polizze in relazione al Rischio Smercio non saranno cumulabili tra di loro e l'Assicurato potrà decidere su quale Polizza aprire il Sinistro in quanto dallo stesso ritenuta più favorevole.

CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI - SPECIALI
(solo se l'Assicurazione si riferisce ai prodotti sottoindicati)

Art. 2.11 ESTINTORI, APPARECCHIATURE ANTINCENDIO

L'Assicurazione comprende i danni da incendio cagionati a Cose di terzi a causa di rottura accidentale conseguente a difetto del prodotto descritto in Polizza.

L'assicurazione comunque non comprende i danni direttamente o indirettamente derivanti da:

- **difetto del prodotto descritto in Polizza in mancanza di rottura dello stesso;**
- **errata installazione;**
- **difetto di manutenzione;**
- **mancata riparazione o sostituzione di qualsiasi elemento che abbia subito eventuali danneggiamenti, guasti e/o rotture.**

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e Massimo Risarcimento come indicati nello Schema riepilogativo Franchigie, Scoperti, Massimi Risarcimenti riportato in Polizza.

Art. 2.12 APPARECCHIATURE ANTIFURTO E IMPIANTI D'ALLARME, CASSEFORTI, SERRATURE, PORTE BLINDATE E SIMILI

L'Assicurazione comprende i danni da furto cagionati a terzi a causa di rottura accidentale conseguente a difetto del prodotto descritto in Polizza.

L'Assicurazione comunque non comprende i danni direttamente o indirettamente derivanti da:

- **difetto del prodotto descritto in Polizza in mancanza di rottura dello stesso;**
- **errata installazione;**
- **difetto di manutenzione;**
- **mancata riparazione o sostituzione di qualsiasi elemento che abbia subito eventuali danneggiamenti, guasti e/o rotture.**

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e Massimo Risarcimento come indicati nello Schema riepilogativo Franchigie, Scoperti, Massimi Risarcimenti riportato in Polizza.

Art. 2.13 CELLE FRIGORIFERE, VETRINE TERMICHE, BANCHI REFRIGERANTI

L'Assicurazione comprende i danni da mancata erogazione del freddo cagionati a Cose di terzi a causa di rottura accidentale conseguente a difetto dei prodotti descritti in Polizza.

L'Assicurazione comunque non comprende i danni direttamente o indirettamente derivanti da:

- **difetto del prodotto descritto in Polizza in mancanza di rottura dello stesso;**
- **errata installazione;**
- **difetto di manutenzione;**
- **mancata riparazione o sostituzione di qualsiasi elemento che abbia subito eventuali danneggiamenti, guasti e/o rotture.**

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e Massimo Risarcimento come indicati nello Schema riepilogativo Franchigie, Scoperti, Massimi Risarcimenti riportato in Polizza.

Art. 2.14 VERNICI, STUCCHI, PITTURE, COLORI, INCHIOSTRI, SMALTI, DETERGENTI, ANTICONGELANTI, LUBRIFICANTI, COLORANTI, PRODOTTI CHIMICI E TRATTAMENTI IN GENERE

Limitatamente ai danni alle Cose trattate, l'Assicurazione è efficace esclusivamente per i danni di distruzione o deterioramento materiale di altri prodotti trattati con i prodotti assicurati con la presente Polizza, escludendo qualsiasi tipo di danno diverso.

L'assicurazione comunque non comprende i danni direttamente o indirettamente derivanti da:

- **difetti e/o vizi esclusivamente di natura estetica;**
- **deformazioni o altre imperfezioni causate da agenti atmosferici e/o influenze termiche conseguenti a prolungata permanenza in ambienti non protetti o inadatti in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche dei prodotti assicurati.**

Art. 2.15 ISOLANTI, IMPERMEABILIZZANTI, PAVIMENTAZIONI, RIVESTIMENTI E SIMILARI

In caso di prodotti aventi funzioni isolanti e/o impermeabilizzanti e prodotti utilizzati per la realizzazione di rivestimenti e pavimentazioni e prodotti similari o assimilabili, limitatamente ai danneggiamenti a Cose conseguenti a difetto di impermeabilizzazione e/o isolamento, l'assicurazione è operante purché i sinistri vengano denunciati non oltre 2 anni dalla posa in opera.

L'assicurazione vale per le richieste di Risarcimento – in relazione ad un Prodotto difettoso – avanzate nei confronti dell'Assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione purché i prodotti siano stati messi in circolazione e posati in opera successivamente alla data di decorrenza della presente Polizza ed a

condizione che la richiesta di Risarcimento venga presentata per la prima volta in assoluto all'Assicurato decorsi 6 mesi (sei) dalla data di effetto dell'assicurazione.
L'assicurazione comunque non comprende i danni direttamente o indirettamente derivanti da:

- **errata progettazione e/o pianificazione, installazione o esecuzione delle operazioni di posa;**
- **difetto di manutenzione;**
- **inidoneità dei prodotti all'uso a cui sono destinati.**

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e limite di Risarcimento come indicati nello Schema riepilogativo Franchigie, Scoperti, Massimi Risarcimenti.

Art. 2.16 APPARECCHIATURE ELETTRONICHE ED ATTIVITÀ COMPLEMENTARI DI NATURA INFORMATICA E/O DI PROGRAMMAZIONE

La garanzia viene prestata esclusivamente per danneggiamenti materiali a persone o Cose rimanendo pertanto escluso ogni danno riconducibile ad attività informatiche e/o di programmazione e comunque da inidoneità dei prodotti all'uso a cui sono destinati.
Quindi, sono da ritenersi esplicitamente escluse dalla presente copertura:

- **responsabilità professionali e/o commerciali derivanti dalla concezione, progettazione, realizzazione di software, firmware e/o altre tipologie di programmi;**
- **attività di vendita e installazione di qualsiasi tipo di programma, software, firmware, portale supporto e quant'altro inerente l'applicazione in campo informatico e comunque ad esso relativo e/o riconducibile;**
- **tutti i danni riconducibili a installazione, configurazione di personal computer e/o modifica di programmi o di qualsiasi altra apparecchiatura elettronica;**
- **tutti i danni riconducibili alla gestione del tempo (ore e date) oppure in seguito ad attacco od infezione di virus informatici nonché conseguenti ad operazioni di download.**

Art. 2.17 PRODOTTI PER EDILIZIA E COSTRUZIONE – PREFABBRICATI, MANUFATTI ED ELEMENTI STRUTTURALI – DANNI AD IMMOBILI E MANUFATTI

Fermo restando che per i **prodotti non aventi funzione strutturale** rimangono validi gli Scoperti, minimi/massimi e i Massimali previsti in Polizza, relativamente ai danneggiamenti ad immobili e relativi componenti, a Cose in essi contenute o a manufatti costruiti in tutto o in parte con i **prodotti descritti in Polizza aventi funzione strutturale**, la garanzia vale esclusivamente per il caso di crollo totale o parziale o di gravi difetti che incidano sulla stabilità dell'opera.
Rimangono comunque escluse le spese di sostituzione, rimpiazzo e riparazione e l'importo pari al controvalore del Prodotto difettoso che ha causato il danno e di

ogni altro prodotto facente parte dell'immobile o dei locali che hanno subito il danno per i quali l'Assicurato riveste la qualifica di "Produttore" ai sensi di legge. Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e Massimo Risarcimento come indicati nello Schema riepilogativo Franchigie, Scoperti, Massimi Risarcimenti.

ESCLUSIONI

Art. 2.18 ESCLUSIONI E DELIMITAZIONI

Art. 2.18.1 Esclusioni

L'Assicurazione non comprende:

a) **i danni direttamente riconducibili ad intenzionale violazione di leggi, norme o regole tecniche, ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in Polizza, in vigore al momento della Messa in circolazione del prodotto;**
b) **le spese di sostituzione, riparazione e rimpiazzo del Prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore;**
c) **le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di qualsiasi prodotto, salvo quanto eventualmente ricompreso dall'Art. 2.20 Ritiro Prodotti Diretto e dall'Art. 2.21 Ritiro Prodotti Indiretto se rese operanti le rispettive Condizioni Facoltative;**
d) **le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate da Aviva;**
e) **i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;**
f) **i danni che si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);**
g) **i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari, ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;**
h) **le spese da chiunque sostenute per il pagamento di multe, ammende, sanzioni o altri importi o risarcimenti a carattere sanzionatorio o punitivo (punitive or exemplary damages);**
i) **i danni derivanti da prodotti messi in circolazione direttamente dallo stesso produttore in USA, CANADA e MESSICO, salvo quanto eventualmente ricompreso dall'art. 2.19 - Estensione della garanzia "USA, Canada e Messico" se resa operante la suddetta Condizione Facoltativa;**

j) **danni derivanti dalla presenza, anche in parte, di asbesto o di amianto o di sostanza contenente in qualunque forma o misura asbesto o amianto, da organismi geneticamente modificati (O.G.M.) e da campi elettromagnetici;**

k) **i danni conseguenti a malattie già manifestatesi o che potrebbero manifestarsi in relazione alla encefalopatia spungiforme – TSE;**

l) **i danni derivanti da muffe tossiche (muffa, fungo, fermento e biocontaminante);**

m) **i danni provocati da prodotti finali o intermedi, in cui siano presenti componenti costituenti grave minaccia per la salute umana, riconosciuti come tali dalle competenti Autorità Nazionali o Internazionali o in seguito a provvedimenti emanati da tali autorità e in vigore al momento della consegna a terzi del prodotto;**

n) **i danni derivanti da prodotti destinati specificamente al settore automotive (industria automobilistica, motociclistica e di veicoli a motore in genere) nonché i danni derivanti da prodotti intermedi utilizzati come componenti o ricambi;**

o) **i danni causati da prodotti generatori di raggi X;**

p) **i danni derivanti dalla produzione di armi, intendendosi per quest'ultime armi comuni da sparo, armi da guerra e tutte quelle la cui destinazione naturale è l'offesa della persona, e relative munizioni, ordigni esplosivi o materiale esplodente in genere anche per scopi civili, bombe, missili e qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti ovvero gas asfissianti o accecanti e urticanti, ritenendo comunque escluso anche tutto quanto indicato dalle disposizioni normative vigenti che disciplinano e definiscono tali categorie di prodotto, nonché i danni derivanti da prodotti intermedi utilizzati come componenti o ricambi di quanto sopra elencato;**

q) **i danni derivanti da prodotti destinati specificamente ai settori nucleare ed aerospaziale e dell'industria del tabacco;**

r) **i danni derivanti da prodotti destinati specificamente al settore navale, salvo che la funzione dei prodotti assicurati non sia riconducibile alla sicurezza di naviglio, navi, barche, imbarcazioni, natanti e/o mezzi marini in genere, sia essa attiva, preventiva e/o passiva, o legata a navigazione, manovrabilità, stabilità, galleggiamento e/o stazionamento dei mezzi sopra indicati;**

s) **i danni derivanti da prodotti destinati specificamente al settore aereonautico, salvo che la funzione dei prodotti assicurati non sia riconducibile alla sicurezza degli aeromobili, sia essa attiva, preventiva e/o passiva, o legata a navigazione, manovrabilità, stabilità e/o stazionamento dei mezzi indicati sopra;**

t) **i danni derivanti da prodotti destinati specificamente al settore ferroviario, salvo che la funzione dei prodotti assicurati non sia riconducibile alla sicurezza di tutta la linea ferroviaria, quindi anche**

tralicci e/o linee elettriche, dei convogli circolanti su rotaia, del materiale rotabile, dei binari e della massicciata, sia essa attiva, preventiva e/o passiva, o legata a circolazione, manovrabilità, stabilità e/o stazionamento dei convogli e del materiale sopra indicato;

u) i danni derivanti da prodotti destinati specificamente ai settori dei parchi divertimento e/o giostre e similari nonché degli impianti a fune come seggiovie, cabinovie, funivie e similari quando la funzione dei prodotti assicurati sia riconducibili alla sicurezza di impianti, attrezzature e/o mezzi impiegati in tali settori.

Art. 2.18.2 Sinistri preesistenti e/o fatti noti all'Assicurato

L'Assicurazione non è operante per richieste di Risarcimento:

- **già note anteriormente alla data di effetto della presente Polizza oppure**
- **derivanti da circostanze o situazioni già conosciute dall'Assicurato all'atto della sottoscrizione della Polizza che potessero far presumere la possibilità di una richiesta risarcitoria, occasionate da fatti già verificatisi prima della data di effetto della presente Polizza.**

Resta fermo quanto previsto dall'art. 1.1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio".

CONDIZIONI FACOLTATIVE
(valide solo se espressamente richiamate in Polizza)

Art. 2.19 ESTENSIONE DELLA GARANZIA "USA, CANADA E MESSICO"

(La presente garanzia si intenderà operante solo ed esclusivamente se all'interno della scheda di Polizza è stato indicato il relativo Fatturato, valorizzato il relativo tasso e se per la stessa è stato pagato il Premio dedicato)

A deroga di quanto previsto all'art. 2.18.1 "Esclusioni", lettera i) e dell'art. 2.6 "Estensione territoriale", - la garanzia vale anche per i prodotti consegnati direttamente negli USA, in CANADA e in MESSICO e per i danni ovunque verificatisi.

L'Assicurazione vale per le richieste di Risarcimento - in relazione ad un Prodotto difettoso – avanzate nei confronti dell'Assicurato, per la prima volta in assoluto, durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione purché i prodotti siano stati messi in circolazione in data successiva alla Data di Retroattività di Polizza per U.S.A., Canada, Messico indicata in Polizza nella parte dedicata alla Descrizione del prodotto assicurato.

In caso di "Sinistro in serie", la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione e comunque non oltre un anno dalla cessazione stessa.

Resta ferma l'esclusione di cui al comma h) dell'art. 2.18.1 "Esclusioni" in relazione ai cosiddetti "punitive or exemplary damages".

Art. 2.20 RITIRO PRODOTTI DIRETTO

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Per "**Sinistro**": il verificarsi degli eventi previsti all'art. 2.20.1 Oggetto dell'Assicurazione, che portino a formalizzare una richiesta di Risarcimento da parte dell'Assicurato ad Aviva per le spese per il ritiro dal mercato di Prodotti finiti destinati al Consumatore finale;

per "**Prodotti finiti**": prodotti descritti in Polizza destinati ai consumatori, utilizzatori finali e/o ai distributori;

per "**Consumatore finale**": il consumatore e/o utilizzatore finale del prodotto finito.

Art. 2.20.1 Oggetto dell'Assicurazione

A parziale deroga dell'art. 2.18.1 "Esclusioni", lettera c), Aviva si obbliga a rimborsare all'Assicurato le spese sostenute per il ritiro dal mercato dei prodotti finiti descritti in Polizza, dopo la loro Messa in circolazione, qualora il ritiro stesso si renda necessario per un difetto dei prodotti imputabile all'Assicurato che abbia determinato il verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

- i prodotti abbiano causato un danno a terzi consistente in morte o lesioni personali;
- vi sia la documentata possibilità che i prodotti finiti possano causare un danno a terzi consistente in morte o lesioni personali;
- il ritiro sia stato ordinato dall'Autorità competente per la pericolosità dei prodotti per la salute e la sicurezza dei consumatori.

Art. 2.20.2 Spese coperte

La presente Assicurazione copre esclusivamente le spese a carico dell'Assicurato:

- per la comunicazione, intendendosi per tali le pubblicazioni su quotidiani o altri mezzi di stampa, gli annunci attraverso la radio, la televisione o altri mezzi di comunicazione;
- per individuare, rintracciare e selezionare i prodotti;
- per l'analisi del prodotto, al fine di individuare la serie o il lotto da sottoporre a ritiro;
- per il trasporto, l'imballaggio e il magazzinaggio temporaneo dei prodotti;
- per la distruzione dei prodotti finiti, purché questa sia stata ordinata dall'Autorità competente, oppure la minor somma tra le spese per la distruzione e quelle per gli eventuali trasporto, imballaggio e magazzinaggio temporaneo;
- per la riparazione dei prodotti finiti qualora tali spese siano inferiori a quelle necessarie per il trasporto e l'eventuale imballaggio e magazzinaggio temporaneo.

I costi sopra elencati comprendono quanto pagato ai dipendenti di chi effettua l'operazione di ritiro a titolo di salari straordinari per il personale,

nonché i costi per l'assunzione temporanea di personale per effettuare l'operazione di ritiro.

Art. 2.20.3 Estensione territoriale
L'Assicurazione vale per le operazioni di ritiro effettuate nei territori indicati all'interno della Estensione Territoriale specifica per questa Condizione riportata nello Schema Riepilogativo Franchigie, Scoperti, Massimi Risarcimenti riportato in Polizza.

Art. 2.20.4 Limite di Massimo Risarcimento
Il limite indicato all'interno dello Schema Riepilogativo Franchigie, Scoperti, Massimi Risarcimenti riportato in Polizza sotto la dicitura "Massimo Risarcimento per sinistro" deve intendersi il massimo esborso di Aviva per ogni Sinistro relativo a questa Condizione.
L'ulteriore limite, nella stessa indicato sotto la dicitura "Massimo Risarcimento per Sinistri in serie e per periodo", deve invece intendersi il massimo esborso di Aviva nei seguenti casi:

- per più sinistri relativi a richieste di Risarcimento presentate dall'Assicurato e denunciate ad Aviva per periodo assicurativo;
- per Sinistri in serie, intendendosi per tali più richieste di Risarcimento originate da un medesimo difetto, anche se manifestatosi in più prodotti e in diversi periodi di Assicurazione.

Rimane fermo quanto previsto dall'art. 2.3 "Massimali".

Art. 2.20.5 Scoperti e Franchigie
L'Indennizzo sarà effettuato previa deduzione, per ogni Sinistro, di uno Scoperto e/o Franchigia indicati all'interno della Schema Riepilogativo Franchigie, Scoperti, Massimi Risarcimenti riportato in Polizza.

Art. 2.20.6 Inizio e termine della garanzia
La presente garanzia è operante per i sinistri verificatisi e denunciati ad Aviva per la prima volta in assoluto, durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione **purché i prodotti oggetto dell'operazione di ritiro siano stati messi in circolazione successivamente alla Data di Retroattività operante per la presente garanzia indicata all'interno della Schema Riepilogativo Franchigie, Scoperti, Massimi Risarcimenti riportato in Polizza, a condizione che l'operazione di ritiro sia iniziata prima della scadenza del contratto.**
Per quanto riguarda i Sinistri in serie e il caso in cui la presente Polizza costituisse sostituzione di un precedente contratto stipulato con Aviva, senza soluzione di continuità, si rimanda a quanto previsto dall'art. 2.5 Inizio e termine della garanzia.

Art. 2.20.7 Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, Aviva può recedere dalla presente garanzia con preavviso di 30 giorni. In tale caso Aviva, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di Rischio non corso.

Art. 2.20.8 Arbitrato

In caso di disaccordo sulla opportunità dei provvedimenti le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura, siano dovuti gli indennizzi ad un Collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio.
Questo risiede, a scelta della Parte attrice, presso la Direzione di Aviva o presso la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo perito.
Le decisioni del Collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale.

ESCLUSIONI RITIRO PRODOTTI DIRETTO

Art. 2.20.9 Esclusioni

In aggiunta a quanto previsto dall'art. 2.18 "Esclusioni e delimitazioni", la garanzia non comprende:

a) **il ritiro di prodotti nei quali siano entrati a far parte i prodotti descritti in Polizza;**
b) **il ritiro dei prodotti descritti in Polizza qualora siano entrati a far parte di altri prodotti;**
c) **il valore dei prodotti descritti in Polizza o dei prodotti finiti dei quali gli stessi siano entrati a far parte quali componenti;**
d) **le spese di riparazione o distruzione di prodotti, salvo quanto previsto dal precedente art. 2.20.2 Spese coperte;**
e) **le spese sostenute per riguadagnare la quota di mercato detenuta precedentemente all'operazione di ritiro, perdite dovute a diminuzione del volume di affari, spese sostenute per il recupero di immagine;**
f) **le spese per operazioni di ritiro dovute a contaminazione, alterazione, manomissione intenzionale di prodotti, compiute da chiunque, compresi i dipendenti dell'Assicurato;**
g) **le spese per il ritiro dei prodotti finiti negli USA, Canada e Messico, salvo se diversamente pattuito ed indicato all'interno della relativa Estensione Territoriale specifica per questa Condizione, riportata**

nello Schema Riepilogativo Franchigie, Scoperti, Massimi Risarcimenti di Polizza.

Art. 2.21 RITIRO PRODOTTI INDIRETTO

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

per "**Sinistro**": la richiesta di Risarcimento presentata all'Assicurato dal Produttore finale per le spese per il ritiro dal mercato di Prodotti finiti destinati al consumatore finale;

per "**Prodotti finiti**": prodotti, nei quali i Prodotti descritti in Polizza sono entrati a far parte quali componenti, destinati ai consumatori, utilizzatori finali e/o ai distributori;

per "**Produttore finale**": produttore di prodotti finiti;

per "**Consumatore finale**": il consumatore e/o utilizzatore finale del prodotto finito.

Art. 2.21.1 Oggetto dell'Assicurazione

A parziale deroga dell'art. 2.18.1 "Esclusioni", lettera c), Aviva si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) per le spese sostenute dal Produttore finale per il ritiro dal mercato dei Prodotti finiti, dopo la loro Messa in circolazione qualora:

- i Prodotti finiti abbiano causato un danno a terzi consistente in morte o lesioni personali;
- vi sia la documentata possibilità che i Prodotti finiti possano causare un danno a terzi consistente in morte o lesioni personali;
- il ritiro dei Prodotti finiti sia stato ordinato dall'Autorità competente per la pericolosità degli stessi per la salute e la sicurezza dei consumatori.

Art. 2.21.2 Spese coperte

La presente Assicurazione copre esclusivamente le spese sostenute dal Produttore finale:

a) per la comunicazione, intendendosi per tale le pubblicazioni su quotidiani o altri mezzi di stampa, gli annunci attraverso la radio, la televisione o altri mezzi di comunicazione;
b) per individuare, rintracciare e selezionare i Prodotti finiti;
c) per l'analisi del Prodotto descritto in Polizza, al fine di individuare la serie o il lotto da sottoporre a ritiro, **purché l'analisi sia eseguita anche dall'Assicurato o da un terzo da esso incaricato**;
d) per il trasporto, l'imballaggio e il magazzinaggio temporaneo dei Prodotti finiti;
e) per la distruzione dei Prodotti finiti, **purché questa sia stata ordinata dall'Autorità competente**, oppure la minor somma tra le spese per la

distruzione e quelle per gli eventuali trasporto, imballaggio e magazzinaggio temporaneo;

f) per la riparazione dei Prodotti finiti qualora tali spese siano inferiori a quelle necessarie per il trasporto e l'eventuale imballaggio e magazzinaggio temporaneo.

I costi sopra elencati comprendono quanto pagato da chi effettua l'operazione di ritiro a titolo di compensi straordinari per il personale, nonché i costi per l'assunzione temporanea di personale per effettuare l'operazione di ritiro.

Art. 2.21.3 Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per le operazioni di ritiro effettuate nei territori indicati all'interno della Estensione Territoriale specifica per questa Condizione riportata nello Schema Riepilogativo Franchigie, Scoperti, Massimi Risarcimenti riportato in Polizza.

Art. 2.21.4 Limiti di Massimo Risarcimento

Il limite indicato all'interno dello Schema Riepilogativo Franchigie, Scoperti, Massimi Risarcimenti riportato in Polizza sotto la dicitura "Massimo Risarcimento per Sinistro" deve intendersi il massimo esborso di Aviva per ogni Sinistro relativo a questa Condizione.

L'ulteriore limite, nella stessa indicato sotto la dicitura "Massimo Risarcimento per Sinistri in serie e per periodo", deve invece intendersi il massimo esborso di Aviva nei seguenti casi:

- per più sinistri relativi a richieste di Risarcimento presentate all'Assicurato e da questi denunciati ad Aviva per periodo assicurativo;
- per Sinistri in serie, intendendosi per tali più richieste di Risarcimento da parte anche di diversi Produttori finali originate da un medesimo difetto del prodotto descritto in Polizza anche se manifestatosi in più prodotti e in diversi periodi di assicurazione.

Rimane fermo quanto previsto dall'art. 2.3 "Massimali".

Art. 2.21.5 Scoperti e Franchigie

L'Indennizzo sarà effettuato previa deduzione, per ogni Sinistro, di uno Scoperto e/o Franchigia indicati all'interno della Schema Riepilogativo Franchigie, Scoperti, Massimi Risarcimenti riportato in Polizza.

Art. 2.21.6 Inizio e termine della garanzia

La presente garanzia vale per le richieste di Risarcimento - in relazione ad un Prodotto difettoso – avanzate nei confronti dell'Assicurato dal Produttore Finale, per la prima volta in assoluto, durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione **purché i prodotti siano stati messi in circolazione successivamente la Data di Retroattività prevista per la presente garanzia**

indicata all'interno dello Schema Riepilogativo Franchigie, Scoperti, Massimi Risarcimenti riportato in Polizza, a condizione che l'operazione di ritiro sia iniziata prima della scadenza del contratto.

Per quanto riguarda i Sinistri in serie e il caso in cui la presente Polizza costituisse sostituzione di un precedente contratto stipulato con Aviva, senza soluzione di continuità, si rimanda a quanto previsto dall'art. 2.5 Inizio e termine della garanzia.

Art. 2.21.7 Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, Aviva può recedere dalla presente garanzia con preavviso di 30 giorni. In tale caso Aviva, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di Rischio non corso.

Art. 2.21.8 Arbitrato

In caso di disaccordo sulla opportunità dei provvedimenti le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura, siano dovuti gli indennizzi ad un Collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio.
Questo risiede, a scelta della Parte attrice, presso la Direzione di Aviva stessa o presso la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo perito.
Le decisioni del Collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale.

ESCLUSIONI RITIRO PRODOTTI INDIRETTO

Art. 2.21.9 Esclusioni

In aggiunta a quanto previsto dall'art. 2.18 "Esclusioni e delimitazioni", La garanzia non comprende:

a) **il ritiro di prodotti, diversi dal Prodotto finito, nei quali siano entrati a far parte i Prodotti descritti in Polizza;**
b) **il ritiro diretto dei Prodotti descritti in Polizza;**
c) **il valore dei prodotti descritti in Polizza o dei Prodotti finiti dei quali gli stessi siano entrati a far parte quali componenti;**
d) **le spese di riparazione o distruzione di prodotti, salvo quanto previsto dall'art. 2.21.2 Spese coperte;**
e) **le spese sostenute per riguadagnare la quota di mercato detenuta precedentemente all'operazione di ritiro, perdite dovute a**

diminuzione del volume di affari, spese sostenute per il recupero di immagine;

f) le spese per operazioni di ritiro dovute a contaminazione, alterazione, manomissione intenzionale di prodotti, compiute da chiunque, compresi i dipendenti dell'Assicurato;

g) le spese per il ritiro dei Prodotti finiti negli USA, Canada e Messico, salvo se diversamente pattuito ed indicato all'interno della relativa Estensione Territoriale specifica per questa Condizione riportata nello Schema Riepilogativo Franchigie, Scoperti, Massimi Risarcimenti riportato in Polizza.

Art. 2.22 LIMITE COMBINATO DI RISARCIMENTO RITIRO PRODOTTI DIRETTO ED INDIRETTO

(richiamabile solo se attivate le garanzie Ritiro Prodotti Diretto e Ritiro Prodotti Indiretto)

Si conviene che, in conseguenza di uno o più Sinistri in cui siano coinvolte entrambe le garanzie Ritiro Prodotti diretto e Ritiro prodotti indiretto, l'esborso massimo di Aviva non potrà in alcun caso essere superiore agli importi indicati nello Schema Riepilogativo Franchigie, Scoperti, Massimi Risarcimenti delle Condizioni di Polizza.

Il limite indicato all'interno dello Schema Riepilogativo Franchigie, Scoperti, Massimi Risarcimenti delle Condizioni di Polizza sotto la dicitura "Massimo Risarcimento per Sinistro" deve intendersi il massimo esborso di Aviva per ogni Sinistro.

L'ulteriore limite, nella stessa indicato sotto la dicitura "Massimo Risarcimento per Sinistri in serie e per periodo", deve invece intendersi il massimo esborso di Aviva nei seguenti casi:

- per più sinistri relativi a richieste di Risarcimento presentate all'Assicurato e da questi denunciati ad Aviva per periodo assicurativo;
- per Sinistri in serie, intendendosi per tali più richieste di Risarcimento originate da un medesimo difetto, anche se manifestatosi in più prodotti e in diversi periodi di Assicurazione.

Art. 2.23 DANNI INQUINAMENTO ACCIDENTALE

Art. 2.23.1 Oggetto dell'Assicurazione

A parziale deroga dell'art. 2.18.1 "Esclusioni", lettera g), la garanzia comprende i danni involontariamente cagionati a terzi da inquinamento non graduale dell'aria, dell'acqua e del suolo, esclusivamente se provocati da rottura accidentale dei prodotti descritti in Polizza purché tale rottura sia imputabile a difetto dei prodotti stessi.

Art. 2.23.2 Esclusioni

In aggiunta a quanto previsto dall'art. 2.18 "Esclusioni e delimitazioni", l'Assicurazione comunque non comprende i danni direttamente o indirettamente derivanti da:

a) difetto del prodotto descritto in Polizza in mancanza di rottura dello stesso;
b) errata installazione;
c) difetto di manutenzione;
d) mancata riparazione o sostituzione di qualsiasi elemento che abbia subito eventuali danneggiamenti, guasti e/o rotture;
e) intenzionale mancata osservanza di norme, disposizioni di legge e di regolamenti emanati dalle competenti autorità da parte dell'Assicurato.

La garanzia è operante esclusivamente per le conseguenze direttamente causate dall'evento dannoso, con l'esclusione delle sue conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni d'esercizio e simili.

La garanzia non comprende comunque il pagamento di multe, ammende, sanzioni, penali o amministrative, le penali di qualunque natura nonché il Risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato, anche se derivanti dalla violazione del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche o integrazioni, da parte dell'Assicurato o delle persone del cui agire debba rispondere.

Sono esclusi i danni verificatisi in USA, CANADA e Messico anche qualora venga attivata la Condizione Facoltativa "ESTENSIONE DELLA GARANZIA AGLI USA, AL CANADA ED AL MESSICO" di cui all'art. 2.19.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e Massimo Risarcimento specifici come indicati nello Schema riepilogativo Franchigie, Scoperti, Massimi Risarcimenti di Polizza.

Art. 2.24 RINUNCIA ALLA RIVALSA

Aviva rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione[7] verso:

- Prestatori di lavoro dell'Assicurato così come definiti all'interno del glossario;

[7] di cui all'art. 1916 del Codice Civile.

- le società, qualora l'assicurato non sia una persona fisica, qualificabili rispetto al medesimo come controllanti, controllate o collegate[8], nonché l'amministratore ed il legale rappresentante delle società medesime;

purché l'assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

[8] ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile così come modificato dal Decreto Legislativo 9 aprile 1991 n. 127 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

3. NORME IN CASO DI SINISTRO

Art. 3.1 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di Sinistro l'Assicurato deve:

a) **avvisare per iscritto l'Intermediario al quale è assegnata la Polizza oppure Aviva, anche tramite l'Area Clienti "MyAviva", entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza[9];**
b) **inviare, nel più breve tempo possibile, ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del Sinistro di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro successivamente a lui pervenuti**.

Se non rispetta questi obblighi l'Assicurato può perdere in tutto o in parte il diritto all'Indennizzo[10].

Art. 3.2 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
In caso di altre Assicurazioni stipulate per lo stesso Rischio, in caso di Sinistro, l'Assicurato deve chiedere a ciascun assicuratore il Risarcimento dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.
Tuttavia, Aviva conserva il diritto di rivalsa nei confronti degli assicuratori verso i quali l'Assicurato non ha fatto alcuna richiesta di Risarcimento, per la ripartizione proporzionale in base agli importi dovuti secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore non paga, la sua quota è ripartita fra tutti gli assicuratori.

Art. 3.3 GESTIONE DELLE VERTENZE - SPESE DI RESISTENZA
Aviva assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e, in caso di procedimento penale, assume la difesa dell'Assicurato sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati. L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.
Aviva ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.
Sono a carico di Aviva le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al

[9] Art. 1913 del Codice Civile
[10] Art. 1915 del Codice Civile

danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Aviva e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
Aviva non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
Aviva provvede al pagamento delle parcelle di legali e tecnici da essa designati ed ai quali gli interessati abbiano conferito mandato. Ogni altra spesa di difesa direttamente sostenuta dall'Assicurato non sarà a carico di Aviva se non preventivamente autorizzata.
In caso di azioni legali promosse nei confronti dell'Assicurato in USA e Canada, le spese legali per difesa e/o resistenza sostenute da Aviva in detti territori e/o loro possedimenti sono da considerarsi incluse nell'ambito del Massimale di Polizza e dei relativi sottolimiti e non si intendono, quindi, in aggiunta allo stesso.

Art. 3.4 PAGAMENTO DEL SINISTRO

Aviva, completato l'accertamento materiale del danno e ricevuti gli atti e la documentazione specificatamente richiesta, provvede a liquidare quanto eventualmente dovuto entro 45 giorni.

4. GLOSSARIO

Ai termini che seguono le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

ASSICURATO
Soggetto, residente nel territorio della Repubblica Italiana, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

ASSICURAZIONE
Contratto di Assicurazione.

AVIVA
Aviva Italia S.p.A.

CONTRAENTE
Soggetto che stipula l'Assicurazione nell'interesse proprio e/o di altri e che si assume gli obblighi da essa derivanti.

COSE
Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

ESTENSIONE TERRITORIALE
I territori nei quali viene prestata l'Assicurazione.

FATTURATO
L'importo del volume d'affari indicato dall'Assicurato ovvero l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi.

FRANCHIGIA
Importo, espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata, che può prevedere un importo massimo e/o minimo, che viene dedotto dal danno e che l'Assicurato tiene a suo carico.

INDENNIZZO/RISARCIMENTO
Somma dovuta da Aviva in caso di Sinistro.

INTERMEDIARIO
Persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro Unico degli intermediari assicurativi, che presenta o propone i prodotti assicurativi e presta assistenza e consulenza finalizzata a tale attività.

MASSIMALE
Massimo esborso di Aviva per Sinistro.
Quando invece è specificato in Polizza che il Massimale è prestato per periodo e per Sinistri in serie, esso rappresenta il massimo esborso di Aviva:

- per più sinistri relativi a richieste di Risarcimento presentate all'Assicurato e da questi denunciati ad Aviva durante lo stesso periodo assicurativo;
- per Sinistri in serie, intendendosi per tali più richieste di Risarcimento originate da un medesimo difetto, anche se manifestatosi in più Prodotti e in diversi Periodi di assicurazione.

MASSIMO RISARCIMENTO
Massimo esborso di Aviva per uno o più sinistri per periodo di Assicurazione, per una specifica garanzia/condizione. Tale ammontare non si intende in aggiunta al Massimale, ma è una parte dello stesso.

MESSA IN CIRCOLAZIONE
Si considera che il prodotto sia messo in circolazione quando è stato consegnato all'acquirente, all'utilizzatore od a un ausiliario di questi, anche in visione o prova. La Messa in circolazione avviene anche mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere per l'invio all'acquirente o all'utilizzatore.

PARTI
Contraente e/o l'Assicurato ed Aviva.

POLIZZA O CONTRATTO
Documento che prova l'Assicurazione.

PREMIO
Somma dovuta dal Contraente ad Aviva

PRESTATORE DI LAVORO
Tutte le persone fisiche, di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'Assicurato si avvalga nell'esercizio dell'attività dichiarata in Polizza, incluse:

- quelle distaccate temporaneamente presso altre aziende, anche qualora l'attività svolta sia diversa da quella descritta in Polizza;
- quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il Premio assicurativo all'I.N.A.I.L. ricada, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dall'Assicurato;
- i corsisti, i borsisti, i tirocinanti e gli stagisti;
- "lavoratori a progetto" dell'Assicurato o che prestino la loro opera per conto dell'Assicurato nell'ambito di un "contratto di somministrazione di lavoro".

PRODOTTO DIFETTOSO
Il prodotto è considerato difettoso quando non offre la sicurezza che si può legittimamente attendere, tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui, il modo in cui è stato messo in circolazione, il suo confezionamento e imballaggio, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite.

PRODOTTI DI NATURA DIVERSA
Prodotti il cui scopo, funzionamento, utilizzo e settore di destinazione differiscono rispetto a quanto riportato all'interno delle Descrizione del prodotto/i assicurato/i riportata in Polizza.

QUESTIONARIO
Questionario attraverso il quale Aviva prende atto delle notizie ritenute essenziali per la valutazione del Rischio, fermo l'obbligo del Contraente di comunicare tutte le informazioni a lui note che potrebbero influenzare la valutazione e l'accettazione del rischio.

RISCHIO
Probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

SCOPERTO
La percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro.

SINISTRI IN SERIE
Una pluralità di Sinistri originatisi da uno stesso difetto anche se manifestatosi in più prodotti.

SINISTRO
La richiesta di Risarcimento di danni avanzata nei confronti dell'Assicurato, salvo quanto diversamente previsto per le Condizioni Facoltative "Ritiro prodotti diretto" e "Ritiro prodotti indiretto".

PAGINA LASCIATA VOLUTAMENTE BIANCA

PAGINA LASCIATA VOLUTAMENTE BIANCA

Aviva Italia S.p.A.
Via A. Scarsellini 14 - 20161 Milano
www.aviva.it
Tel: +39 02 2775.1
Fax: +39 02 2775.204
Pec: aviva_italia_spa@legalmail.it

Aviva Italia S.p.A. è una società del Gruppo Aviva

Sede legale e sede sociale in Italia Via A. Scarsellini 14 20161 Milano Capitale Sociale Euro 45.684.400,00 (i.v.) R.E.A. di Milano 1277308 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale 09197520159 Partita IVA 10540250965 Società appartenente ad Aviva Gruppo IVA Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22/10/1990) e con Provv. ISVAP n. 2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 03/06/2004) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00091 Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00005

Mod. 13084 -AVIVA - pdf - 09/2020